



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

Nel procedimento n. 006/2024

DECISIONE N. 4/2024

Il Tribunale Federale FIC, nel Collegio giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla: Presidente**

- **Avv. Pietro Biggio: Vice Presidente-Componente**

Avv. Paolo Clarizia – Componente - Relatore

riunitosi in camera di consiglio per decidere sul procedimento n. 006/2024 R.G. promosso da: **Circolo Canottieri Piediluco A.S.D.** (con l'Avv. Antonio De Angelis del Foro di Terni)

Nei confronti di:

- **Federazione Italiana Canottaggio**, in persona del suo presidente *pro-tempore* (con l'Avv. Enrico Lubrano del Foro di Roma);

E

- **Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale Umbria**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* (non costituito)

E

-**Ternana Canottaggio A.S.D.** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* (con l'Avv. Roberta Luccioni del Foro di Terni)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/10/2024 ha emesso la seguente decisione

FATTO

Con ricorso depositato in data 21/11/2024 il Circolo Canottieri Piediluco ASD (in prosieguo, per brevità anche il "Circolo" o "Piediluco") proponeva un ricorso per l'annullamento:

- 1) del provvedimento di prima affiliazione della Ternana Canottaggio ASD, approvato con Delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio (in prosieguo, per brevità, anche "FIC") n. 192/2023 del 24/25.11.2023;



16-11-2024

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, incluso, per quanto occorrer possa:

a) la nota integrativa della Ternana Canottaggio ASD pervenuta alla FIC in data 29.11.2023 in cui specifica l'indirizzo della sede nautica.

b) La dichiarazione a cura del Comitato regionale FIC Umbria Sig. Salvatore Nastro, non datata, nella quale si afferma che è stato effettuato un sopralluogo presso la sede nautica della Ternana Canottaggio.

In particolare, il Circolo ricorrente premetteva di aver inviato istanza di accesso alla documentazione riguardante l'affiliazione della Ternana Canottaggio al CONI e alla FIC in data 24.7.2024, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 4 dello Statuto al momento dell'affiliazione, anche in considerazione dell'utilizzo da parte di quest'ultima delle strutture del Piediluco.

Documentazione che è stata ostesa dalla Federazione soltanto il 20.9.2024.

Conseguentemente, sull'asserito presupposto che la documentazione prodotta dalla Ternana Canottaggio A.S.D. (in prosieguo, per brevità, anche la "Società" o la "Ternana Canottaggio") fosse incompleta, il Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. impugnava i predetti atti deducendo le seguenti censure:

I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dello Statuto in quanto: i) la segreteria federale non si era avveduta che nella domanda di affiliazione e nel verbale di sopralluogo del Delegato Regionale non era stata indicata una sede nautica, ma genericamente una località; ii) la sede nautica indicata coincideva con un'area concessa a un terzo dall'amministrazione comunale senza possibilità di ospitare soggetti diversi dai concessionari; iii) la successiva perdita da parte della Ternana Canottaggio di una sede nautica;

II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dello Statuto in quanto: la Ternana Canottaggio non era titolare di alcuna imbarcazione;

III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, lett. c) del Regolamento Organico per omessa allegazione della *"ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione inviata soltanto il 29.11.2023"*;

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Organico in quanto l'istruttoria era stata effettuata successivamente alla affiliazione, consentendo una sanatoria della documentazione non prevista dalla normativa.

Il Circolo ricorrente concludeva chiedendo *"l'annullamento del provvedimento di prima affiliazione della Ternana Canottaggio ASD, approvata con Delibera del Consiglio Federale"*

della FIC n. 192/2023 del 24/25.11.2023, nonché tutti gli altri atti alla stessa conseguenti, presupposti e/o comunque connessi.

Con ogni conseguenza anche in ordine alla partecipazione (ed al conseguente diritto di voto) dei delegati (atleti e tecnici) tesserati con la Ternana Canottaggio ASD alla Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio ASD alla Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio per il giorno 24 novembre 2024.

In via istruttoria:

- a) Si chiede venga ordinata l'esibizione documentale del contratto che ha consentito alla Ternana Canottaggio ASD di indicare la sede nautica in via Ara Marina n. 2/c, 05100 Terni;
- b) Si chiede che venga ordinata l'esibizione dei documenti che attestano a che titolo la Ternana Canottaggio ASD ha dichiarato la disponibilità delle imbarcazioni (n.4 singoli) dichiarati nella domanda di affiliazione;
- c) Si chiede che venga prodotta in giudizio la mail con la quale la Sig.ra Daniela Silverio (Segreteria Federale) ha richiesto alla Ternana Canottaggio ASD l'integrazione documentale effettuata in data 29.11.2023".

Con ordinanza del 24.10.2024 il Presidente del Tribunale accoglieva l'istanza di abbreviazione dei termini presentata dal ricorrente, fissava l'udienza di trattazione del ricorso il 31.10.2024 e disponeva il termine per la trasmissione delle memorie alle ore 9:30 del giorno d'udienza.

Con memoria tempestiva si costituiva la Federazione Italiana Canottaggio che deduceva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, per carenza d'interesse e tardività, nonché l'infondatezza delle censure proposte, in quanto:

- I. le disposizioni richiamate non richiedevano l'indicazione specifica dell'indirizzo, bensì esclusivamente una sede con l'accesso ad uno specchio acqueo; inoltre il titolo in base al quale la Ternana Canottaggio aveva l'accesso ad uno specchio d'acqua era del tutto irrilevante;
- II. la Società deteneva quattro imbarcazioni concesse in comodato d'uso dai soci fondatori e non era prescritta la proprietà delle stesse dalla normativa di riferimento;
- III. l'omessa allegazione della ricevuta di pagamento era irrilevante poiché il pagamento era stato effettuato in una data antecedente all'affiliazione;
- IV. la legittimità dell'istruttoria dal momento che i dati comunicati successivamente erano già in possesso degli uffici federali.

Tempestivamente si costituiva anche la Ternana Canottaggio ASD che esplicava difese pressoché analoghe a quelle federali.

Entro il termine indicato nell'ordinanza depositava memoria anche il Circolo Canottieri Piediluco con la quale eccepiva la nullità del mandato in quanto rilasciato dal Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e replicava alle deduzioni federali.

In particolare, con riferimento alla legittimazione a ricorrere le difese del Circolo richiamavano l'art. 45 del regolamento di Giustizia federale, sostenendo che l'interpretazione proposta dalle controparti comprimerebbe in modo ineludibile la tutela giurisdizionale dei tesserati.

In ordine alla carenza d'interesse, le difese del Piediluco lo individuavano nell'interesse diretto concreto ed attuale al regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché all'ordinato andamento dell'attività federale, nonché ad essere rappresentati da tecnici ed atleti appartenenti ad un soggetto effettivamente e regolarmente affiliato. Sarebbe poi sussistito un ulteriore interesse a interrompere l'illegittimo utilizzo dei propri pontili da parte della controinteressata.

In relazione alla tardività, le difese del ricorrente sostenevano che i termini erano ordinatori e, comunque, che la piena conoscenza era avvenuta soltanto il 20 settembre 2024 con l'ostensione degli atti. Da ultimo, nella richiamata memoria, si legge: *"Fermo ciò, si ribadisce che, in concreto, la principale lesione alla posizione giuridica della ricorrente si è verificata in data in data 17.10.2024, quando Atleti e tecnici della Ternana Canottaggio sono stati, invero illegittimamente, eletti quali delegati dell'Umbria per l'Assemblea Nazionale. In particolare, relativamente alla elezione dell'Atleta, ad essere arrivato primo dei non eletti dopo l'atleta della Ternana Canottaggio è stato un atleta del Circolo Canottieri ASD. E infatti soltanto successivamente alle suindicate elezioni il Circolo Canottieri Piediluco ha ritenuto di proporre ricorso avverso l'affiliazione della Ternana Canottaggio"*.

Nel merito con la memoria si ribadivano le censure proposte.

All'udienza del 31.10.2024 partecipavano gli Avv.ti Antonio De Angelis, Enrico Lubrano e Roberta Luccioni, nonché il sig. Michele De Angelis.

MOTIVI

Innanzitutto, destituita di ogni fondamento è l'eccezione in ordine alla nullità del mandato conferito dalla FIC, in quanto atto di competenza del Consiglio federale.

16.11.24

A tal riguardo, non si può fare a meno di evidenziare che il ricorrente omette d'individuare la previsione statutaria di cui assume la lesione, che attribuirebbe siffatta competenza al Consiglio Federale.

Conseguentemente l'eccezione è inammissibile.

Del resto, nell'elenco delle competenze dell'organo consiliare all'art. 47 dello Statuto FIC alcuna attribuzione in tal senso è rinvenibile.

L'unica previsione sul punto è individuabile al primo comma dell'art. 38 dello Statuto in base a quale il Presidente federale ha la legale rappresentanza della Federazione.

Tra l'altro anche a voler assumere che la competenza sia del Consiglio Federale il mandato non potrebbe essere considerato nullo dal momento che ai sensi dell'art. 38, comma 4, dello Statuto della FIC il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti dell'organo consiliare in caso d'urgenza e il ricorrente non ha dimostrato (né dedotto) che nelle more del ricorso si sia tenuta una riunione del predetto organo.

Comunque, ai fini del decidere la questione inerente la nullità del mandato è irrilevante stante l'analogia delle difese della Federazione e del controinteressato, che hanno sollevato le medesime eccezioni.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile, oltre che infondato.

Destituita di fondamento risulta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere.

Come rappresentato dalle difese dell'odierna ricorrente, infatti, l'art. 45 del Regolamento di Giustizia della FIC prevede un rimedio generale e residuale, volto a garantire la tutela di qualsivoglia situazione giuridica protetta nell'ordinamento federale, in virtù del quale i tesserati possono adire il Tribunale Federale con ricorso della parte interessata.

Né si può condividere un'interpretazione del secondo comma dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia FIC secondo la quale sarebbe preclusa l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Federale a soggetti diversi dal componente assente o dissenziente, in quanto una siffatta opzione ermeneutica non terrebbe in alcuna considerazione l'obbligo di garantire la tutela giurisdizionale di tutte le situazioni giuridico-soggettive lese, nonché il carattere residuale e generale del prefato art. 45.

Del resto, con riferimento all'impugnabilità delle delibere consiliari aventi un contenuto afflittivo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport CONI hanno riconosciuto la legittimazione a ricorrere in capo a qualsiasi tesserato/affiliato innanzi agli organi della giustizia sportiva endofederale (Decisioni n. 32/2018, 62/2018 e 14/23).

Fondate sono, invece, le eccezioni di carenza d'interesse e di tardività del ricorso.

Per quanto concerne l'interesse a ricorrere, il Circolo nel corso del procedimento ha indicato tre diverse posizioni che dovrebbero essere tutelate dall'ordinamento.

La prima è stata rinvenuta nell'interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive; in altre parole nell'interesse a ridurre la platea dei concorrenti alle gare. Interesse che evidentemente non può essere tutelato dall'ordinamento sportivo che, al contrario, intende garantire la massima partecipazione. Tra l'altro -e assume rilievo dirimente- il ricorrente ha omesso di provare (e ad onor del vero anche di dedurre) ipotesi nel corso delle quali la partecipazione della società controinteressata avrebbe arrecato un pregiudizio ad una manifestazione sportiva.

La seconda è stata individuata nell'interesse a interrompere l'illegittimo utilizzo dei propri pontili da parte della controinteressata. Tuttavia, tale interesse e il rapporto ad esso sotteso esula dall'ordinamento federale e, conseguentemente, risulta irrilevante.

Con la memoria, poi, il ricorrente afferma che *"la principale lesione alla posizione giuridica della ricorrente si è verificata in data in data 17.10.2024, quando Atleti e tecnici della Ternana Canottaggio sono stati, invero illegittimamente, eletti quali delegati dell'Umbria per l'Assemblea Nazionale. In particolare, relativamente alla elezione dell'Atleta, ad essere arrivato primo dei non eletti dopo l'atleta della Ternana Canottaggio è stato un atleta del Circolo Canottieri ASD.*

E infatti soltanto successivamente alle suindicate elezioni il Circolo Canottieri Piediluco ha ritenuto di proporre ricorso avverso l'affiliazione della Ternana Canottaggio".

Orbene, anche tale interesse non appare concreto e diretto. Innanzitutto, la lista dei candidati ammessi nonché i risultati elettorali non sono stati impugnati nel presente giudizio. Conseguentemente alcuna diretta e concreta utilità potrebbe essere ottenuta dal Piediluco nell'ipotesi di accoglimento del ricorso.

Tra l'altro, trattandosi delle elezioni degli atleti e dei tecnici, tutt'al più l'interesse a contestare la candidabilità e il risultato elettorale sarebbe potuto sussistere, in astratto, in capo agli ulteriori candidati atleti e tecnici e non in capo alla società che non avrebbe potuto candidarsi in relazione a tali elezioni.

Parimenti fondata risulta l'eccezione di tardività.

Il richiamato art. 45 del regolamento di Giustizia della FIC prevede infatti che: *"Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno*

14.11.24

dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale”.

Orbene il provvedimento impugnato è del 24/25.11.2023. Conseguentemente il ricorso, proposto soltanto il 19.10.2024, è stato depositato quanto il termine breve era oramai inutilmente decorso. Termine che per giurisprudenza costante ha natura perentoria e decadenziale (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 19/2020; e nn. 54/2019 e 6/2018). Del resto, per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, la quale non può essere messa in discussione *sine die*.

Né si può ritenere che, nel caso di specie, la piena conoscenza del provvedimento di affiliazione sia intervenuta soltanto il 20.9.2024 con l'ostensione dei documenti da parte degli uffici federali.

Innanzitutto, è lo stesso ricorrente ad affermare che la Ternana Canottaggio partecipava alle competizioni sportive ed utilizzava il proprio pontile. Conseguentemente, il Circolo era fin dall'origine a conoscenza dell'affiliazione e della potenziale lesività della stessa, con la conseguenza che avrebbe dovuto attivarsi prontamente, presentando immediatamente istanza di accesso. Del resto, una diversa interpretazione consentirebbe al ricorrente di posticipare i termini per la proposizione del ricorso semplicemente attendendo a presentare l'istanza di accesso.

Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, nel caso di specie la piena conoscenza del provvedimento da parte della ricorrente affiliata è stata immediata, dal momento che le delibere di affiliazione sono immediatamente pubblicate sul portale telematico della FIC sia nella pagina espressamente dedicata intitolata “*Delibere del Consiglio Federale relative alle affiliazioni e alle revoche*” – suddivise per anno ed indicate in ordine cronologico con il numero della delibera consiliare e il nome della nuova società affiliata – (<https://www.canottaggio.org/federazione-trasparente/delibere-del-consiglio-federale-relative-alle-affiliazioni-e-revoche/>), sia nei comunicati federali relativi alle deliberazioni dell'organo consiliare (https://www.canottaggio.org/wp-content/uploads/2023/11/Comunicato-Federale-CF-n.9-e-CN-n.2_firmato.pdf) e (<https://www.canottaggio.org/wp-content/uploads/2024/09/192.pdf>).

Ma vi è di più.

Il ricorso oltre che inammissibile è anche infondato nel merito.

Innanzitutto, inconferenti e inammissibili sono le censure con le quali si contesta una sopravvenuta o comunque attuale carenza dei presupposti dell'affiliazione della Ternana Canotaggio ASD.

L'atto gravato è l'originaria affiliazione; conseguentemente l'eventuale perdita dei requisiti non rientra nel *thema decidendum* del presente giudizio.

Per quanto concerne poi l'omessa indicazione dell'indirizzo esatto della sede nautica, appare evidente che si tratta di una mera irregolarità, inidonea a incidere sull'idoneità dell'istruttoria e sulla legittimità dell'affiliazione dal momento che il delegato regionale ha comunque effettuato la verifica e non è contestata in giudizio la presenza dell'area e dello specchio acqueo.

Esula poi dall'ordinamento sportivo e conseguentemente è irrilevante ai fini del presente giudizio la questione inerente alla legittimità della concessione dell'uso delle aree e dello specchio acqueo alla Società da parte del camping concessionario.

Il corretto uso del ben concesso da parte del concessionario è una questione che concerne il rapporto tra il comune e quest'ultimo che non assume alcun rilievo in ambito federale.

L'ulteriore censura secondo la quale il circolo sarebbe stato privo di imbarcazioni, oltre ad essere rimasta del tutto indimostrata, risulta destituita di fondamento alla luce delle allegazioni della Ternana Canotaggio in ordine al conferimento in comodato da parte dei soci, essendo sufficiente la disponibilità delle imbarcazioni dal momento che la norma prevede la mera detenzione delle stesse e non la proprietà.

In ordine all'omessa allegazione alla domanda della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della quota di affiliazione, si tratta di una mera irregolarità priva di alcun rilievo sostanziale alla luce del pagamento intervenuto prima della presentazione della domanda.

Destituita di fondamento è anche l'ulteriore censura secondo la quale l'istruttoria sarebbe stata effettuata dalla segreteria federale successivamente all'adozione della delibera di affiliazione.

Appare evidente, infatti, che la documentazione trasmessa successivamente alla deliberazione consiliare non concerneva il possesso dei requisiti ma mere attestazioni (ricevuta di pagamento e indirizzo dello specchio acqueo) relative a informazioni già in possesso della federazione e del Consiglio Federale.

16.11.2014

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. Dispone termine di dieci giorni per il deposito della motivazione, ex art. 50 co. 6 RGF.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione:

- al ricorrente Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. presso il Difensore costituito Avv. Antonio De Angelis, al suo indirizzo p.e.c.;
- alla controinteressata Federazione Italiana Canottaggio, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, presso il Difensore costituito Avv. Enrico Lubrano, al suo indirizzo p.e.c.;
- - alla Delegazione CR Umbria, al suo indirizzo p.e.c.;
- alla Ternana Canottaggio A.S.D. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, presso il Difensore costituito Avv. Roberta Luccioni, al suo indirizzo p.e.c.

DISPONE ALTRESI'

che a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia si provveda anche per la pubblicazione della presente decisione sul sito Internet federale.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 4 novembre 2024.

Avv. Simone Colla -Presidente

Firmato digitalmente da:

Simone Colla

Data: 13/11/2024 13:45:29

Avv. Pietro Biggio - Vice Presidente /Componente

Avv. Paolo Clarizia -Componente – Relatore

CLARIZIA
PAOLO
13.11.2024
18:26:02
UTC

motivazione emessa in data 13.11.2024

16.11.24